



**COMUNE DI SOLIERA**

PROVINCIA DI MODENA

SETTORE FINANZE E RISORSE

SERVIZIO TRIBUTI

**REGOLAMENTO GENERALE  
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

Deliberazione C.C. n. 08 del 31/01/2007

## INDICE

### ***Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI***

Articolo 1: Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

Articolo 2: Entrate tributarie comunali

Articolo 3: Aliquote e tariffe

Articolo 4: Agevolazioni tributarie

### ***Titolo II - LE ENTRATE TRIBUTARIE***

#### **Capo 1°: GESTIONE DELLE ENTRATE**

Articolo 5: Competenza della gestione

Articolo 6: Soggetti responsabili delle entrate tributarie

#### **Capo 2°: DENUNCE E CONTROLLI**

Articolo 7: Dichiarazione tributaria

Articolo 8: Attività di controllo

Articolo 9: Interrelazioni tra il Servizio Tributi e gli altri Uffici di enti pubblici o privati

#### **Capo 3°: PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO**

Articolo 10: Sottoscrizione atti di contestazione delle entrate tributarie comunali

Articolo 11: Notificazione a mezzo posta

Articolo 12: Limiti di esenzione per attività di accertamento e riscossione coattiva

### ***Titolo III - STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE***

#### **Capo 1°: DIRITTO DI INTERPELLO, AUTOTUTELA, GARANTE DEL CONTRIBUENTE**

Articolo 13: Diritto di interpello

Articolo 14: L'autotutela

Articolo 15: Garante del contribuente

### **Capo 2°: ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

Articolo 16: L'accertamento con adesione

Articolo 17: Ambito di applicazione dell'istituto

Articolo 18: Attivazione del procedimento di definizione

Articolo 19: Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio Comunale

Articolo 20: Procedimento ad iniziativa del contribuente

Articolo 21: Effetti dell'invito a comparire

Articolo 22: Atto di accertamento con adesione

Articolo 23: Versamento delle somme dovute e perfezionamento della definizione

Articolo 24: Effetti della definizione

Articolo 25: Riduzione delle sanzioni

### **Capo 3°: CONTENZIOSO E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE.**

Articolo 26: Contenzioso.

Articolo 27: Conciliazione giudiziale.

## ***Titolo IV - RISCOSSIONE E RIMBORSI***

Articolo 28: Riscossione

Articolo 29: Sospensione e differimento dei termini di pagamento

Articolo 29 bis: Rateizzazione del pagamento degli avvisi di liquidazione e accertamento

Articolo 30: Rimborsi e misura degli interessi per la riscossione e il rimborso

## ***Titolo V - SANZIONI***

Articolo 31: Criteri di graduazione

Articolo 32: Cause di non punibilità

## ***Titolo VI - NORME FINALI E TRANSITORIE***

Articolo 33: Norme finali

Articolo 34: Disposizioni transitorie.

## ***Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI***

### **Articolo 1: Ambito di applicazione e scopo del Regolamento**

1. Il Regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.
2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.
3. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente Regolamento, continuano ad essere applicate.
4. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

### **Articolo 2: Entrate tributarie comunali.**

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

### **Articolo 3: Aliquote e tariffe.**

1. Il Comune con propria deliberazione adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario, stabilisce le aliquote e le tariffe delle entrate tributarie.
2. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al comma precedente, si intendono prorogate le aliquote e tariffe vigenti.

### **Articolo 4: Agevolazioni tributarie.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune e dall'ottemperanza dei connessi adempimenti.

2. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione, che deve essere corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, soltanto qualora la legge preveda l'obbligo di iscrizione. L'esenzione ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto già iscritto a ruolo.
3. Se non diversamente previsto dalla legge e dai regolamenti, ai fini della concessione della agevolazione è ammessa, in luogo della esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nei termini stabiliti, pena l'esclusione dell'agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

## ***Titolo II - LE ENTRATE TRIBUTARIE***

### **Capo 1°: GESTIONE DELLE ENTRATE**

#### **Articolo 5: Competenza della gestione**

1. Le entrate di natura tributaria sono gestite in via prioritaria direttamente dal Servizio Tributi.
2. Con deliberazione consiliare, il Comune può affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie, secondo le modalità indicate dall'art. 52, comma 5, lett. b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. Qualora sia deliberato l'affidamento ai soggetti di cui al comma 2, questi debbono intendersi responsabili della gestione delle relative entrate tributarie.

#### **Articolo 6: Soggetti responsabili delle entrate tributarie**

1. Con proprio atto il Sindaco, per ogni tributo di competenza del Comune, designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.
2. Il responsabile del servizio tributi sostituisce il funzionario responsabile, in caso di sua assenza o impedimento.
3. In caso di gestione del tributo affidata a terzi, ai sensi dell'art. 5, comma 2, l'assegnatario è considerato diretto responsabile della gestione delle relative entrate tributarie. Il funzionario responsabile ha il compito di verificare e controllare periodicamente l'attività svolta dal soggetto affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto.

## **Capo 2°: DENUNCE E CONTROLLI**

### **Articolo 7: Dichiarazione tributaria**

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e secondo le modalità stabiliti dalla Legge o dal Regolamento.
2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per l'individuazione del soggetto dichiarante e dell'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.
3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 3 mesi dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

### **Articolo 8: Attività di controllo**

1. Spetta alla Giunta decidere le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi sulla base di un programma annuale dell'attività di controllo che deve tenere conto delle scadenze di legge, della entità della evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.
2. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta comunale può attribuire, in aggiunta ai compensi ordinari, compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti con l'azione di controllo di cui al comma 1 e all'ammontare della evasione recuperata.

### **Articolo 9: Interrelazioni tra il Servizio Tributi e gli altri Uffici di enti pubblici o privati.**

1. Il Servizio Tributi è autorizzato a trattare, ai sensi dell'art. 27, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni, qualsiasi singolo dato o complesso di dati, proveniente da archivi appartenenti al Comune stesso o da altri enti e soggetti pubblici o privati, acquisiti su qualunque tipo di supporto, anche magnetico, o a mezzo di collegamento in via telematica, che risultassero utili per lo svolgimento dei propri fini istituzionali, con particolare riguardo al potenziamento della propria attività di controllo. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il Servizio Tributi è autorizzato a trattare i dati posseduti dagli uffici del Comune, i dati degli iscritti alla Camera di Commercio e all'Albo Artigiani, i dati degli iscritti all'Anagrafe

Tributaria, i dati sulle utenze elettriche, di acqua e gas, i dati catastali, i dati relativi agli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria, i dati relativi ad entrate tributarie di competenza del Comune le cui attività connesse siano state affidate in concessione a terzi, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 446/97.

2. I Concessionari di servizi pubblici, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 446/97, rientrando nel più ampio concetto di organo indiretto di amministrazione, hanno gli stessi doveri e responsabilità degli Enti pubblici concedenti. Pertanto, i terzi affidatari di servizi e forniture devono rispettare le prescrizioni dettate dalla legge 675/96 e successive modificazioni, sottoscrivendo il relativo contratto di affidamento, nel quale sono inserite tutte le clausole idonee a rispettare, nelle procedure di trattamento dei dati personali, le norme della citata legge e successive modificazioni, sollevando l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità.
3. Il Servizio Tributi è autorizzato a comunicare e a diffondere i dati personali di cui è in possesso a soggetti privati e ad enti pubblici economici, in qualità di diretti interessati, previa presentazione di richiesta d'accesso ai sensi dell'art. 25, comma 2, della L. 241/90 e successive modificazioni.

### **Capo 3°: PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO**

#### **Articolo 10: Sottoscrizione atti di contestazione delle entrate tributarie comunali**

1. Qualora la compilazione dell'avviso di liquidazione, di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

#### **Articolo 11: Notificazione a mezzo posta**

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale con l'invio a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Ai sensi della legge 3 agosto 1999, n. 265, la notifica a mezzo del servizio postale, può avvenire secondo le modalità stabilite dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 per gli atti giudiziari.

#### **Articolo 12: Limiti di esenzione per attività di accertamento e riscossione coattiva.**

1. Nell'ambito delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale deve effettuare per riscuotere il tributo e gli oneri accessori, il Servizio Tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti, non procedendo alla notificazione di avvisi di liquidazione, di accertamento o alla riscossione coattiva, qualora l'importo dovuto non superi euro 16,53 (sedici / 53).
2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
3. Il tributo, le sanzioni e gli interessi sono dovuti per l'intero ammontare se l'importo supera il predetto limite.

### ***Titolo III - STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE***

#### **Capo 1°: DIRITTO DI INTERPELLO, AUTOTUTELA, GARANTE DEL CONTRIBUENTE.**

##### **Articolo 13: Diritto di interpello**

1. Ciascun contribuente può inoltrare al Comune, per iscritto, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti la fiscalità comunale, con particolare riferimento agli atti normativi e deliberativi aventi natura tributaria, adottati dal Comune medesimo. In particolare le istanze di interpello riguardano gli aspetti sostanziali, procedurali e formali del rapporto intercorrente tra Comune e contribuente medesimo riconducibili direttamente e in modo specifico alla sfera degli interessi del soggetto istante o degli associati di quest'ultimo, a condizione che ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione e sulla conseguente applicazione delle disposizioni legislative e normative, attinenti al concreto caso prospettato.

L'istanza di interpello può, altresì, essere presentata anche da soggetti coobbligati al pagamento del tributo, oppure che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente (quali, a titolo esemplificativo, gli eredi, gli amministratori di condominio o di multiproprietà, i curatori fallimentari, i procuratori speciali del contribuente).

Possono presentare l'istanza di interpello anche i portatori di interessi collettivi, quali le Associazioni sindacali e di categoria, i centri di Assistenza Fiscale e gli ordini professionali, per questioni che affrontano sia casi riferiti alla loro posizione fiscale quali soggetti passivi del tributo, che a casi riguardanti i loro associati, iscritti o rappresentati. In quest'ultimo caso, la risposta del Comune non produce gli effetti di cui al comma 5.

L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici, qualora in questi non possano configurarsi incertezze di disposizioni legislative o normative.

Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento giuridicamente rilevante e, comunque, prima di dare attuazione alla norma o al provvedimento oggetto della istanza medesima. Il mancato rispetto di tale condizione non preclude la possibilità di acquisire comunque il parere del Comune, ma impedisce che la richiesta presentata possa assumere l'efficacia e produrre gli effetti di cui al comma 5.

L'istanza di interpello, redatta in carta libera, è presentata al Comune mediante consegna diretta o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, raccomandata con avviso di ricevimento.

La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione di termini di prescrizione.

2. L'istanza di interpello è presentata al Comune di Soliera nella sua qualità di soggetto attivo del tributo cui si riferisce l'istanza medesima.

Qualora l'istanza riguardante il tributo comunale, anziché al Comune di Soliera, sia presentata alla Direzione Regionale delle Entrate di cui all'art. 2 del decreto 26/4/2001, n. 209, la relativa risposta produce l'efficacia di cui al comma 5 del presente Regolamento a condizione che tale istanza e la successiva risposta, a cura del contribuente, siano trasmesse per conoscenza anche al Comune, il quale, qualora non condivida la risposta stessa, dovrà darne motivata e tempestiva notizia al soggetto interessato.



3. L'istanza di interpello, a pena di nullità, deve contenere:
- i dati identificativi dell'istante (nome e cognome o denominazione sociale e codice fiscale);
  - la circostanziata e specifica descrizione del caso prospettato e da trattare, sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
  - l'indicazione del domicilio dell'interpellante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune;
  - la sottoscrizione dell'interpellante o del suo legale rappresentante.

L'istanza può altresì contenere l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare ed indicare eventuali recapiti di fax o indirizzi e-mail per una rapida comunicazione da parte del Comune. La suddetta esposizione non è prescritta a pena di inammissibilità dell'istanza; tuttavia non dà luogo alla formazione del silenzio-assenso di cui all'art. 11, comma 2, secondo periodo, della L. 212/2000; in caso di mancata sottoscrizione o di mancata indicazione degli elementi di cui alle lett. a), b), c), il Comune può invitare il contribuente a regolarizzare l'istanza entro 30 giorni dall'invito. Comunque, l'istanza si considera regolarmente presentata alla data in cui avviene la regolarizzazione.

4. La risposta scritta e motivata è formulata dal funzionario responsabile del tributo, il quale, qualora il caso riguardi un atto di provenienza comunale, se necessario, può richiederne l'interpretazione autentica all'organo che ha deliberato l'atto medesimo.

La risposta è notificata o comunicata all'interpellante mediante servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento presso i recapiti indicati dall'istante, entro 90 giorni, decorrenti dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza ovvero entro la data in cui l'istanza è stata regolarizzata ai sensi del precedente comma 3.

In caso di adempimento al quale il contribuente deve provvedere in data anticipata rispetto al termine dei 90 giorni, la risposta scritta può essere fornita con la sola indicazione del comportamento che il contribuente deve tenere, fatta salva la successiva comunicazione della risposta formalmente motivata entro il termine suddetto.

Il funzionario responsabile, ai fini dell'inquadramento corretto della questione prospettata e della completezza della risposta, può chiedere, una sola volta, al richiedente di integrare l'istanza, se necessario, anche mediante presentazione di documenti. Tale richiesta interrompe il termine di 90 giorni stabilito per la risposta.

Qualora l'istanza di interpello sia ritenuta inammissibile per vizi di carattere soggettivo od oggettivo o per mancata regolarizzazione nel termine assegnato, il funzionario responsabile ne fornisce riscontro al soggetto che l'ha inoltrata entro il termine suindicato, specificando i motivi che ne hanno determinato l'inammissibilità.

5. La risposta del Comune di Soliera ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto dell'interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune.

Qualora la risposta del Comune di Soliera su istanze ammissibili e purché recanti l'indicazione della soluzione interpretativa di cui al comma 3 non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 4 si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Limitatamente alla fattispecie oggetto di interpello sono nulli gli atti

amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità della risposta fornita dal Comune ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.

#### **Articolo 14: L'autotutela**

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
  - a. all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
  - b. alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
  - c. alla rettifica dei propri atti riconosciuti parzialmente illegittimi o errati.
2. Il funzionario responsabile dei tributi comunali, nell'esercizio del potere di autotutela di cui al comma precedente, può accordare la sospensione degli effetti dell'atto, su richiesta motivata del contribuente che abbia impugnato l'atto innanzi alla Commissione tributaria provinciale, qualora sussistano le seguenti condizioni:
  - il ricorrente abbia presentato istanza di sospensione degli effetti dell'atto impugnato alla commissione tributaria provinciale e questa abbia espresso parere sfavorevole;
  - il ricorrente abbia presentato apposita istanza di sospensione, adeguatamente motivata, al Comune entro un termine massimo di 10 giorni dall'emissione dell'ordinanza di rigetto della sospensione, di cui all'art. 47, comma 4, del D.Lgs. 546/92;
  - la somma da versare al Comune, comprensiva di sanzioni ed interessi, sia complessivamente non inferiore a euro 1.291,14 (milleduecentonovantuno/14);
  - il versamento a favore del Comune della somma contestata effettuato entro il termine di legge e prima della pubblicazione della sentenza di primo grado, comporti l'eventualità che l'Ente impositore debba, in caso di sentenza della Commissione tributaria provinciale favorevole al contribuente, restituire la somma indebitamente versata con la corresponsione degli interessi di legge, arrecando un danno erariale all'Ente medesimo;
  - il ricorrente, qualora il funzionario responsabile lo ritenga necessario, abbia prestato idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, nei modi e termini indicati nel provvedimento di accoglimento della domanda di sospensione del funzionario responsabile dei tributi comunali.
3. La sospensione degli effetti dell'atto concessa in pendenza di giudizio dal funzionario responsabile dei tributi comunali, ai sensi del comma precedente, cessa con la pubblicazione della sentenza.
4. Sulle somme il cui pagamento è stato sospeso ai sensi dei commi precedenti e che risultano dovute dal debitore a seguito della sentenza della commissione tributaria provinciale si applicano gli interessi legali con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di legge per provvedere al pagamento e sino al giorno di pubblicazione della sentenza di primo grado; la modalità di riscossione di tali interessi è la medesima prevista per la riscossione della somma oggetto di sospensione.

5. Il provvedimento di annullamento, di revoca o di sospensione del funzionario responsabile dei tributi comunali deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al destinatario dell'atto. Il funzionario responsabile emette il provvedimento motivato di accoglimento o di rigetto della domanda di sospensione degli effetti dell'atto impugnato entro 15 giorni dalla data di presentazione dell'istanza al Comune.
6. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
7. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
  - a. errore di persona o di soggetto passivo;
  - b. evidente errore logico;
  - c. errore sul presupposto del tributo;
  - d. doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
  - e. prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
  - f. mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
  - g. errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
  - h. sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati o resi noti dal soggetto passivo soltanto in seguito alla notifica dell'atto.
8. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

### **Articolo 15: Garante del contribuente**

1. Il Difensore Civico riveste anche il ruolo di Garante del contribuente e, in tal senso, esercita, secondo i poteri conferiti, la propria attività in piena libertà ed autonomia; su domanda del contribuente interessato può rivolgere richieste di documenti o di chiarimenti relativi all'attività del Servizio Tributi sul caso segnalato secondo le modalità e le forme di cui al Regolamento comunale sull'istituzione del Difensore Civico.

## **Capo 2°: ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

### **Articolo 16: L'accertamento con adesione**

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili, e come disciplinato dall'apposito regolamento allegato al presente, del quale costituisce parte integrante.

2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

**Articolo 17: Ambito di applicazione dell'istituto**

1. L'accertamento delle entrate tributarie comunali può essere definito con l'adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili, e secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo né agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
4. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.

**Articolo 18: Attivazione del procedimento di definizione**

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:
  - a) a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
  - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

**Articolo 19: Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio Comunale**

1. Il funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di notificare l'avviso di accertamento invia al contribuente stesso un invito a comparire, comunicandoglielo anche con lettera raccomandata, con l'indicazione del tributo suscettibile di accertamento e dei periodi di imposta suscettibili di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento stesso con l'adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. Anche l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio comunale non è obbligatoria.

### **Articolo 20: Procedimento ad iniziativa del contribuente**

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'articolo 19, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera, indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta la rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza di definizione, il funzionario responsabile formula l'invito a comparire.

### **Articolo 21: Effetti dell'invito a comparire**

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solamente se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale, compilato dall'incaricato del procedimento.

### **Articolo 22: Atto di accertamento con adesione**

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo.
2. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

### **Articolo 23: Versamento delle somme dovute e perfezionamento della definizione dell'accertamento con adesione**

1. La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità previste dalle normative, anche regolamentari, che regolano i singoli tributi comunali.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.
3. Su richiesta dell'interessato e, qualora la somma dovuta sia superiore a tremila euro, il funzionario responsabile può consentire la rateizzazione della somma dovuta in base a quanto disposto dall'art. 29 bis del presente Regolamento, previo versamento della prima rata entro 20 giorni dalla definizione. Sulle restanti rate si applicano gli interessi legali. Entro 10 giorni da ciascun versamento il contribuente fa pervenire all'Ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento.

### **Articolo 24: Effetti della definizione**

1. L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto nell'art. 20 del presente Regolamento, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.
2. L'intervenuta definizione non esclude, tuttavia, l'esercizio dell'ulteriore attività accertativa nei casi di definizione riguardanti accertamenti parziali ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

### **Articolo 25: Riduzione delle sanzioni**

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate con l'avviso medesimo sono ridotte ad un quarto, ai sensi del D.Lgs. 473/97, Capo IV, qualora il contribuente non proponga ricorso contro tale avviso, non formuli istanza di accertamento con adesione e provveda a pagare entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute ridotte come sopra indicato. Della possibilità di tale riduzione viene reso edotto il contribuente apponendone avvertenza in calce all'avviso di accertamento.

## **Capo 3°: CONTENZIOSO E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE.**

### **Articolo 26: Contenzioso**

1. Avverso avviso di accertamento notificato dal Comune il contribuente interessato può presentare ricorso ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 alla Commissione Tributaria di Modena, in carta da bollo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento medesimo. Il ricorso deve essere notificato al Comune di Soliera in uno dei seguenti modi:
  - mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune che ne rilascia ricevuta sulla copia;
  - mediante spedizione per posta in plico senza busta con raccomandata con avviso di ricevimento;
  - tramite Ufficiale Giudiziario, ai sensi degli artt. 137 e seguenti del Codice di procedura penale.

Entro 30 giorni dall'avvenuta proposizione del ricorso in uno dei modi suddetti, copia del ricorso (nel caso di spedizione postale o deposito diretto) ovvero l'originale del ricorso (nel caso di notifica tramite Ufficiale Giudiziario) dovrà essere depositato, a pena di inammissibilità, presso la Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale C.so Canalgrande 30, Modena. Per le cause relative a tributi di importo inferiore a € 2.582,28 non è necessario il patrocinio di un difensore abilitato. La mancata presentazione del ricorso entro il termine di cui sopra, rende definitivo il provvedimento.
2. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune favorisce, riconoscendone l'utilità, la gestione associata del contenzioso relativo, promuovendola con altri Comuni mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.
3. Tuttavia, spetta sempre al Sindaco, previa autorizzazione della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e, su indicazione del funzionario responsabile compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, propone o aderisce alla conciliazione giudiziale di cui all'art. 48 del D.Lgs. 546/92, propone appello o decide di desistere dal proseguire il contenzioso.
4. In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.
5. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto dal Sindaco o dal suo delegato, il Comune è rappresentato dal funzionario responsabile, il quale, in caso di gestione associata del contenzioso di cui al comma 2, può farsi assistere dall'addetto della relativa struttura associativa.
6. E' compito del funzionario responsabile, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il migliore esito della controversia.
7. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

#### **Articolo 27: Conciliazione giudiziale.**

1. Si applicano anche ai tributi comunali le disposizioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. 218/97 in tema di conciliazione giudiziale.

2. La conciliazione può avvenire purché la controversia sia incardinata nel primo grado di giudizio non oltre i seguenti momenti:
  - conciliazione in udienza: alla prima udienza di trattazione della controversia davanti alla Commissione Tributaria Provinciale;
  - conciliazione fuori udienza: in sede extra processuale, mediante accordo tra le parti formalizzato in una proposta del Comune, cui il contribuente abbia previamente aderito, depositata presso la Commissione adita prima della trattazione.
3. Nel caso di avvenuta conciliazione giudiziale le sanzioni sono ridotte ad un terzo delle somme irrogate.

## ***Titolo IV - RISCOSSIONE E RIMBORSI***

### **Articolo 28: Riscossione**

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi, ai sensi della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997.
2. Avvalendosi delle facoltà concesse dall'art. 36 della L. 388/2000 il Comune, nell'intento di velocizzare e rendere più economica e diffusa la riscossione spontanea dei propri tributi, può avvalersi del procedimento di riscossione tramite versamento su conto corrente postale intestato al proprio Tesoriere od anche mediante versamento diretto al Tesoriere stesso, nonché del sistema bancario presente in zona.
3. Il procedimento di riscossione indicato nel precedente comma non esclude il diritto del contribuente di procedere al versamento spontaneo del proprio debito tributario mediante F24 nel solo caso in cui ciò sia consentito espressamente dalla Legge.
4. Non sono dovuti versamenti nel caso in cui l'importo del tributo sia inferiore a euro 5,00 (cinque).

### **Articolo 29: Sospensione e differimento dei termini di pagamento**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti.

### **Articolo 29 bis: Rateizzazione del pagamento degli avvisi di liquidazione e accertamento**

1. Il Funzionario responsabile può consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento e liquidazione fino ad un massimo di 60 rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a 25.000,00 euro, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o



fidejussione bancaria redatta sui modelli predisposti dal Comune. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi legali.

2. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi.
3. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente di due rate:
  - a. il debitore decade dal beneficio della rateizzazione;
  - b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
  - c. l'importo non può più essere rateizzato.

### **Articolo 30: Rimborsi e misura degli interessi per la riscossione e il rimborso.**

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine stabilito dalla legge o dal regolamento dei singoli tributi, purché l'importo da rimborsare a titolo di imposta non sia inferiore a euro 5,00 (cinque).
2. Qualora il rimborso sia dovuto a seguito dell'esercizio del potere di autotutela, nei casi di cui all'articolo 14, l'ufficio competente provvede entro 90 giorni dal provvedimento di annullamento.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con A.R., il provvedimento di accoglimento totale o parziale, ovvero di diniego.
5. Il termine di cui al precedente comma viene sospeso nel caso in cui si rendano necessari dei chiarimenti da parte dell'istante.
6. Gli interessi per la riscossione e per il rimborso delle entrate tributarie sono stabiliti nella misura corrispondente al tasso di interesse legale e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
7. Gli interessi sulle somme da rimborsare decorrono dalla data di effettuazione del versamento.

## ***Titolo V - SANZIONI***

### **Articolo 31: Criteri di graduazione**

1. Tenuto conto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge per le varie fattispecie di violazioni, i criteri di applicazione delle sanzioni amministrative tributarie sono graduati come segue:

- a.* omesso, tardivo e parziale versamento: misura sanzionatoria fissa del 30% rapportata all'ammontare del tributo non versato;
- b.* omessa presentazione della dichiarazione in presenza di omesso o parziale versamento:
1. se sanata spontaneamente dal contribuente, la misura sanzionatoria è quella minima;
  2. se accertata dall'ufficio, la misura sanzionatoria è determinata, in relazione al danno economico, fino al massimo di legge;
  3. se accertata dall'ufficio e il contribuente presenta una situazione di particolare disagio economico e sociale e si pone in atteggiamento di collaborazione con l'ufficio, la misura sanzionatoria può essere ridotta fino al minimo di legge;
- c.* infedele dichiarazione:
1. se sanata spontaneamente dal contribuente, la misura sanzionatoria è quella minima;
  2. se accertata dall'ufficio, la misura sanzionatoria è determinata, in relazione al danno economico, fino al massimo di legge;
  3. se accertata dall'ufficio e il contribuente presenta una situazione di particolare disagio economico e sociale e si pone in atteggiamento di collaborazione con l'ufficio, la misura sanzionatoria può essere ridotta fino al minimo di legge;
- d.* recidiva di violazione: la misura sanzionatoria prevista per le varie fattispecie è aumentata fino alla metà;
- e.* omissioni ed errori che non incidono sulla determinazione del tributo:
1. per l'omessa presentazione della dichiarazione la misura sanzionatoria è determinata fino al massimo di legge;
  2. gli errori di compilazione della dichiarazione non sono sanzionabili;
  3. per la mancata risposta a questionari o a inviti la misura sanzionatoria è determinata fino al massimo di legge.

2. Spetta al funzionario responsabile dei singoli tributi, con propria determinazione, individuare le specifiche violazioni di natura tributaria, nell'ambito delle misure minime e massime previste per le sanzioni amministrative tributarie, nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti punti b), c), d) ed e).

3. Competono al funzionario responsabile dei singoli tributi tutte le attività necessarie all'applicazione delle sanzioni quali, a titolo esemplificativo, l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni, l'esame delle eventuali deduzioni difensive, l'irrogazione delle sanzioni, secondo i criteri oggettivi e soggettivi indicati dalla legge.

### **Articolo 32: Cause di non punibilità**

1. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune non si procede alla irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante.

## **Titolo V - NORME FINALI E TRANSITORIE**

**Articolo 33: Norme finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.
3. E' abolita la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
4. Le nuove disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2007.

**Articolo 34: Disposizioni transitorie.**

1. Le norme del presente Regolamento si applicano anche agli accertamenti di tributo effettuati a decorrere dall'1/1/2007 e relativi a periodi di imposta pregressi del tributo medesimo.